



Sentenza n. 560/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74135 R.G. promosso dalla
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

- Accettullo Umberto nato a Pontecagnano Faiano l'11.9.1959 e
residente in Santa Marina (SA) in località Gammarana n. 23
(CCTMRT59P1G834T), rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di
Bonito (DBNLLD58A06G964V), elettivamente domiciliato in Roma alla
Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2
(leopoldodibonito@ordineavvocatiroma.org);
- Greco Pasquale nato a Vallo della Lucania (SA) l'1.6.1985 e
residente ad Ascea (SA) in C.da Manche snc (GRCPQL85H01L628B),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ferretti

(FRRRCR92A11F839U) e Guido Acquaviva Coppola (CQVGDU86B22F839O), con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) (avvocato.ferretti@pec.it guidoacquavivacoppola@avvocatinapoli.legalmail.it).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 7.11.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Gaetano Gigliano e per i convenuti l'avv. Michele Costagliola per delega degli avv.ti Leopoldo Di Bonito, Riccardo Ferretti e Guido Acquaviva Coppola.

Fatto e Diritto

1. Con l'atto di citazione depositato in data 7 novembre 2023 e ritualmente notificato il 14.11.2023 (a Greco) e il 17.11.2023 (ad Accettullo), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti Accettullo Umberto e Greco Pasquale per chiederne la condanna in solido al pagamento in favore dell'Azienda per il diritto allo studio (Adisu) della Regione Campania della complessiva somma di € 12.000,00 a titolo di danno da tangente e di € 24.000,00 a titolo di danno all'immagine, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, per il pregiudizio erariale arrecato avendo in concorso commesso il reato di corruzione aggravata, come accertato in via definitiva in sede penale (sentenza

n. 418 del 19.3.2018 del Tribunale di Napoli; Corte di Appello di Napoli, sez. II Penale, sentenza del 31.5.2022; Corte di Cassazione, VI Sezione, provv. n. 45656/2023).

2. Nelle comparse di costituzione del 18.3.2024 (Greco) e del 19.3.2024 (Accettullo) le difese dei convenuti chiedevano l'ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. Nello specifico i convenuti proponevano l'integrale pagamento della richiesta risarcitoria del danno da tangente pari a € 12.000,00 e il pagamento del 50% del danno all'immagine (€ 12.000,00).

3. Con il parere del 14.3.2024, afferente la posizione di Accettullo, e il parere del 3.5.2024, relativo al convenuto Greco, l'attore erariale riteneva inammissibile la richiesta di rito abbreviato in riferimento al danno da tangente, mentre considerava congrua la proposta di pagamento di € 12.000,00 pari al 50% del danno all'immagine.

4. Nell'udienza camerale del 21.3.2024, in considerazione della necessità di procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento come rito abbreviato, veniva disposto il rinvio del giudizio al 16.5.2024.

5. Nell'udienza camerale del 16.5.2024 l'attore erariale ribadiva l'inammissibilità del rito abbreviato limitatamente al danno da tangente e le difese dei convenuti rappresentavano la disponibilità degli stessi di pagare spontaneamente l'intero danno da tangente.

6. Con il Decreto n. 10 del 10.6.2024 questa Sezione, premettendo che la voce di danno da tangente pari a € 12.000,00 è

caratterizzata da doloso arricchimento e pertanto preclusiva dell'applicazione del rito abbreviato, accoglieva la richiesta di rito abbreviato limitatamente al danno all'immagine, determinando in € 12.000,00 la somma complessivamente dovuta in solido dai convenuti per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava la Camera di consiglio dell'11.7.2024 per l'accertamento del pagamento.

7. In data 10.7.2024 la difesa di Accettullo depositava la copia della ricevuta del bonifico di pagamento di € 9.000 in favore dell'Adisurc e nell'udienza dell'11.7.2024 la difesa di Greco depositava la copia della ricevuta del bonifico di pagamento di € 3.000 in favore del medesimo beneficiario.

8. Nell'udienza dell'11.7.2024 veniva disposto il rinvio all'odierna udienza del 7.11.2024 per il deposito degli atti di quietanza dell'Adisurc attestanti i pagamenti effettuati.

9. In data 31.10.2024 entrambe le difese dei convenuti depositavano i decreti n. 1379 del 24.10.2024 e n. 1392 del 29.10.2024 dell'Adisurc attestanti rispettivamente l'avvenuto pagamento di € 9.000 da parte di Accettullo e di € 3.000 da parte di Greco.

10. All'odierna udienza del 7.11.2024, verificati gli atti e udite le parti costituite, la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia

di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 (comma 8) c.g.c.

Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto “con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario il c.d. “rito abbreviato”. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).

11. Nel caso dei convenuti Accettullo e Greco, come prospettato all’odierna attenzione del Collegio, sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell’accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con decreto n. 10/2024 di questa Sezione.

12. Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in base al principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che, limitatamente al danno all'immagine, nulla è più dovuto da parte dei convenuti Accettullo Umberto (CCTMRT59P1G834T) e Greco Pasquale (GRCPQL85H01L628B) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa formulata con l'atto introduttivo del relativo giudizio.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente rito abbreviato liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13/11/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)